

3) DECRETO-LEGGE DEL 13 GENNAIO 1994 N. 22, REITERATO DAL DECRETO-LEGGE DEL 18 MARZO 1994 N. 184, REITERATO DAL DECRETO LEGGE DEL 25 MAGGIO 1994, N. 312, REITERATO DAL DECRETO LEGGE DEL 22 LUGLIO 1994, N. 462,, REITERATO DAL DECRETO LEGGE DEL 19 SETTEMBRE 1994, N. 545, REITERATO DAL DECRETO LEGGE DEL 22 NOVEMBRE 1994, N. 643, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE DEL 27 DICEMBRE 1994. n. 738 - ARTICOLO 11 che aumenta i mezzi finanziari messi a disposizione del Commissario liquidatore di ulteriori 5000 miliardi disponendo che essi dovranno essere utilizzati per una quota di 3000 miliardi per gli aumenti di capitale e connesse operazioni finanziarie delle società del settore difesa ed aerospaziale e per una quota di 145,5 miliardi per interventi a favore dei dipendenti delle stesse società. L'articolo stabilisce quindi che il Commissario liquidatore può utilizzare fino ad un massimo di 4068 miliardi per le operazioni suddette.

3.4 Vanno ricordati i seguenti decreti:

1) DECRETO INTERMINISTERIALE (MINISTRO DEL TESORO E MINISTRO DELL'INDUSTRIA), EMANATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1 DEL DECRETO-LEGGE N. 487/1992, DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PRESENTATO IL 29 DICEMBRE 1992 DAL COMMISSARIO LIQUIDATORE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE N. 487/1992, DEL 21 GENNAIO 1993, N. 945279 - PUNTI 1.1, LETT. G), 2.1, 2.2 E 2.6 che, in ottemperanza della delibera del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 1992, descrive le modalità di attuazione di essa, prevedendo il trasferimento all'IRI o società da essa controllata delle società del settore difesa ed aerospaziale.

2) DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO DEL 26 MAGGIO 1993, N.947275 che autorizza la Cassa Depositi e Prestiti ad effettuare una anticipazione di 2000 miliardi al Commissario liquidatore da destinare per una quota di 1000 miliardi agli aumenti di capitale delle società del settore difesa ed aerospaziale.

3) DECRETO INTERMINISTERIALE (MINISTRO DEL TESORO E MINISTRO DELL'INDUSTRIA) DEL 4 AGOSTO 1993 N. 948473 che approva il progetto presentato dal Commissario liquidatore in data 31 luglio 1993 di risanamento finanziario e di

razionalizzazione industriale delle aziende e società operanti nel settore della difesa ed aerospaziale già appartenenti al soppresso Gruppo Efim, mediante cessione delle medesime alla Società Finmeccanica del Gruppo IRI S.p.A..

4) **DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO DEL 4 MARZO 1994 N. 345846** che autorizza la Cassa Depositi e Prestiti ad effettuare una anticipazione di 3145,5 miliardi al Commissario liquidatore, da destinare per una quota di 3000 miliardi agli aumenti di capitale connesse operazioni finanziarie delle società del settore difesa ed aerospaziale e per una quota di 145,5 miliardi per gli interventi di proporzionamento del personale delle stesse società.

3.5 Vanno anche ricordate le seguenti deliberazioni del Consiglio dei Ministri:

1) **DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 23 OTTOBRE 1992** che dispone che tutte le società controllate dall'Efim operanti nel settore difesa ed aerospaziale e le loro partecipate, vengano trasferite ad aziende dell'IRI S.p.A. o società da essa controllate, in modo da poter razionalizzare e ristrutturare l'intero settore in un quadro generale.

2) **DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 15 DICEMBRE 1992** che approva il programma presentato dal Commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 414/1992, il 14 novembre 1992.

3) **DELIBERA DEL 15 DICEMBRE 1994** che ha disposto che, nell'ambito della procedura di liquidazione dell'EFIM il Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro dell'Industria, può autorizzare singole operazioni di beni, inerenti al settore dell'alluminio, prima dell'approvazione del piano triennale e del relativo progetto esecutivo di cui all'articolo 2, comma 2, lett. d) del D.L. 13,12,1992 n. 487, convertito con modificazioni dalla L. 17.2.1993 n. 33, quando vengano valutate le implicazioni determinate nell'ambito del complesso delle società operanti nel settore dell'alluminio sotto il profilo della rinuncia ad eventuali integrazioni industriali e della riduzione del valore complessivo delle rimanenti aziende, nell'ipotesi in cui si tratti di operazioni di vendita di società in attività; quando si tenga conto anche delle esigenze di recupero dei livelli occupazionali, nell'ipotesi in cui si tratti di operazioni di vendita di beni aziendali di società poste in liquidazione.

4. CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DELL'EFIM.

La procedura di liquidazione dell'Efim, così come è delineata dal decreto-legge n. 487/1992, convertito con modificazioni dalla Legge n. 33/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere riassunta come segue.

SOPPRESSIONE DELL'EFIM. Con il decreto-legge n. 340, del 17 luglio 1992, l'Efim è stato soppresso e posto in liquidazione.

NOMINA DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE. E' stato nominato un Commissario liquidatore con il compito di liquidare il patrimonio dell'Ente in attuazione di un programma di liquidazione predisposto dallo stesso Commissario liquidatore e approvato dai Ministri competenti.

COMPITO DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE. La legge di liquidazione dell'EFIM dispone la soppressione dell'Ente. Compito del Commissario liquidatore è quello di liquidare e non di gestire.

Ciò significa che non esiste più l'EFIM come holding che accentra la gestione delle singole società, esse sono autonome e vengono gestite interamente dai propri amministratori in particolare ognuna di esse gestisce i propri rapporti con i creditori.

Esiste un regime speciale che riguarda il settore dell'Alluminio per il quale la legge prevede che sia presentato e approvato daparte dei Ministri competenti (Tesoro e Industria) un piano di ristrutturazione triennale.

Altro regime speciale era quello che riguarda il settore termale che era affidato in gestione fiduciaria all'EFIM. Il Commissario liquidatore ne aveva previsto la sostanziale privatizzazione.

Le somme poste a disposizione del Commissario liquidatore sono destinate al pagamento dei creditori previsti dalla Legge.

INDIVIDUAZIONE DELLE SOCIETA' CONTROLLATE. Il Ministero del tesoro ha individuato, con proprio decreto le 114 società possedute dall'Efim sottoposte alla disciplina della liquidazione dell'Efim.

SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI. Al momento della soppressione dell'Efim è stata disposta la sospensione dei pagamenti delle società controllate nei due anni precedenti il 18 luglio 1992. Tale provvedimento (che è quello previsto per il regime di amministrazione controllata disciplinata dalla legge fallimentare) doveva servire ad evitare aggressioni da parte di singoli creditori che avrebbero portato a vanificare l'attivo delle società, e a creare disponibilità di cassa alle società per poter proseguire la gestione. Tale sospensione poteva essere derogata con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Commissario liquidatore, nei casi in cui le società avessero chiuso in attivo il bilancio 1991 o uno dei bilanci del biennio precedente. Tale deroga poteva essere concessa solo per 36 società su 114 e la facoltà di emanare decreti di deroga alla sospensione dei pagamenti è stata esercitata per 23 società e in seguito revocata per 11 di queste società che appartengono al settore difesa ed infine è stata revocata per la Breda Costruzioni Ferroviarie S.p.A., in attesa che si perfezioni la vendita della stessa società.

DIVIETO DI AZIONI ESECUTIVE. Il decreto-legge di soppressione dell'Efim prevede il divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive. Vi sono stati numerosi casi in cui il Commissario liquidatore è dovuto intervenire personalmente anche con denunce alla Procura della Repubblica, per far sì che fosse rispettata la legge.

POSIZIONE PARTICOLARE DEL SETTORE ALLUMINIO. Il decreto-legge n. 487/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. 33/1993 ha distinto la posizione delle società del settore dell'alluminio per le quali, a differenza delle altre, il Commissario liquidatore è chiamato a predisporre un piano di ristrutturazione, triennale, dell'intero settore che deve essere approvato dai ministri competenti. La durata del piano non è coordinata con quella della Liquidazione, tanto che si è dovuto porre riparo con l'art. 3 della L. 27 dicembre 1994 n. 738, che ha convertito con modificazioni il D.L. 22 novembre 1994 n. 643.

COLLOCAZIONE SUL MERCATO PER LE CESSIONI. Il trasferimento di alcune società individuate con atti dei Ministri può avvenire a favore di altre società appartenenti al Ministero del Tesoro in questo caso non si tratta quindi di una vera e propria privatizzazione, in quanto il cessionario di una società dell'Efim può essere un'altra società pubblica. In attesa del trasferimento, il Commissario liquidatore può cedere l'azienda in affitto all'acquirente. Circostanza che si è verificata per le società del settore difesa a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 1992.

Per legge (art. 2, comma 3, del d.l. 487/92 convertito con modificazioni dalla l. n. 33) il Commissario liquidatore deve essere assistito nella valutazione e vendita delle società da una società di valutazione nominata con decreto del Ministro dell'Industria di concerto con il Ministro del Tesoro.

L'emanazione del decreto di nomina di tale società di valutazione è avvenuto con molto ritardo (4 agosto 1993 e 19 settembre 1993) rispetto alla messa in vendita delle società controllate e il Commissario liquidatore si è avvalso (previa comunicazione a tutti i Ministri competenti) di società di valutazione inserite nell'elenco approvato dai Ministri prima che questi ne avessero fissato il compenso. Ciò è accaduto per le vendite che erano in una fase molto avanzata, per le altre la procedura si è arrestata ed è ripresa a seguito dell'emanazione del decreto di fissazione dei compensi (14 aprile 1994) ciò vale per quanto riguarda: Nuova Breda Fucine, Sigma, Breda Energia, Istituto Ricerche Breda, Efimdata.

Per quanto riguarda le società del Gruppo da liquidare è parso opportuno che, comunque, prima di arrivare ad una liquidazione e successivo scioglimento della società dovrebbe sempre essere esperito un tentativo di sondaggio del mercato per indurre all'acquisto delle azioni prima dell'inizio del procedimento di liquidazione al quale si arrivi solo dopo aver constatato che non vi è possibilità di cessione delle azioni. Quanto detto anche con modalità diverse, caso per caso, ma seguendo sempre lo stesso principio.

Altra regola che è stata seguita è il vendere quanto prima è possibile, ed evitare peggioramenti e perdite di quote di mercato, con distruzione di valori; qualora per le vendite siano necessarie ristrutturazioni nel senso indicato dall'art. 3 del d.l. 487/92 si è cercato di compiere razionalizzazioni per poter esperire subito le procedure di vendita.

PAGAMENTO DEI CREDITORI. Il pagamento dei debiti dell'Efim è interamente assicurato dall'operare della garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. a, del decreto-legge n. 487/1992. Lo Stato garantisce il pagamento dei debiti delle società controllate dall'Efim per intero con il 100% delle azioni, direttamente o indirettamente. Tale disposizione, inserita alla lettera b, del comma citato in precedenza, si riporta nella sostanza al principio, dell'unico socio a responsabilità illimitata, posto dall'articolo 2362 del codice civile, come tale con questo riferimento è stata interpretata dalla II comunicazione UE di cui al par. 6. Vi è, però, rispetto al regime del codice civile una caratteristica aggiuntiva: condizione per il pagamento dei debiti è la

messa in liquidazione della società. Perciò solo nel caso di liquidazione e dismissione dei cespiti delle società possedute per intero, direttamente o indirettamente, dall'Efim, si potrà verificare il pagamento di tutti i debiti delle suddette società.

La procedura per il pagamento dei debiti da parte dello Stato è descritta nel prosieguo dell'articolo 5, del citato decreto-legge e nelle successive modifiche. Innanzitutto il pagamento dei debiti avviene nell'ambito dello stanziamento fissato all'articolo 5, del citato decreto-legge, che da una somma di non meno di 9.000 miliardi è stato ridotto. Governo e Parlamento, con decreto-legge n. 154 del 1993, convertito in legge n. 242 del 1993, hanno di fatto modificato la destinazione dei non meno di 9.000 miliardi di risorse stanziati dall'art. 5 del decreto n. 487 del 1992, prevedendo 1.000 miliardi per le finalità di cui all'art. 4, comma 12 (legge Prodi) + 1.000 per gli interventi nel settore difesa, come quota dei 9.000 miliardi cui dare destinazioni speciale e non conformi a quelle di cui all'art. 5.

Le società del settore difesa, sempre per legge, hanno avuto un trattamento del tutto particolare che ha finito per influire sia sulle possibilità di rimborso dei creditori sia sulle possibilità di operare interventi non traumatici sui livelli occupazionali.

L'intervento del Governo e del Parlamento per assicurare il perseguimento dei predetti obiettivi si è, nella sostanza, esplicato, oltre che con il citato decreto-legge n. 154 del 1993, convertito in legge n. 242 del 1993, con lo stanziamento ulteriore effettuato ad opera della legge finanziaria per il 1994 e del decreto-legge 22 del 13.1.1994, reiterato con D.L. 184 del 18.3.1994, reiterato con D.L. 312 del 25.5.1994, reiterato con D.L. 462 del 22.7.1994, reiterato con D.L. 545 del 19.9.1994, reiterato con il D.L. 643/94, convertito nella L. 738/94.

Più nei dettagli si può osservare che un importo pari a 3.000 miliardi di lire è destinato alla copertura delle perdite e agli aumenti di capitale del settore difesa, che, dunque, considerando le ulteriori risorse utilizzabili a valere sull'ammontare di non meno di 9.000 miliardi di lire, possono arrivare ad un'ammontare massimo di 4.068 miliardi di lire, il che ha consentito il pagamento dei creditori di società che altrimenti avrebbero ricevuto percentuali concordatarie alcune delle quali assai basse, mentre un importo di lire 145,5 miliardi di lire è destinato a far fronte agli oneri relativi agli interventi per l'adeguamento degli organici delle società del settore difesa.

Il Commissario liquidatore è chiamato a determinare le modalità di pagamento per quanto attiene alla rilevazione contabile di essi, alla determinazione degli interessi, alla rinuncia ad azioni

da parte dei creditori. Le modalità sono state recepite in un decreto del Ministro del tesoro. Per quanto attiene alla forma di pagamento, il Ministero del tesoro ha determinato con proprio decreto due tipologie di soddisfacimento dei creditori: sono stati pagati con obbligazioni i creditori titolari di rapporti obbligatori a breve termine, con denaro contante coloro che erano titolari di rapporti obbligatori a medio e lungo termine.

La normativa sulla soppressione dell'Efim inoltre, prevede la possibilità, in analogia alla legge Prodi, di pagare acconti ai piccoli fornitori. Si tratta di una norma speciale che si differenzia dalla previsione della legge Prodi sotto due profili. Il primo è quello dei soggetti destinatari degli acconti che, in successive modifiche del decreto-legge n. 487/1992, sono stati individuati in maniera estensiva, comprendendo categorie di soggetti specifiche come i commercianti, i prestatori di servizio e i professionisti: Il secondo è che le disponibilità per corrispondere acconti non derivano dai proventi delle liquidazioni delle stesse società, ma gravano sullo stanziamento a fondo perduto previsto all'articolo 5, comma 3 del decreto-legge n. 487/1992, sino ad un tetto massimo di 1.000 miliardi; vengono quindi effettuate primea che vi siano state delle vendite, considerando che, ad un determinato momento vi sarà un pagamento integrale da parte dello Stato.

POTERI DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE. Il Commissario liquidatore può accentrare i poteri degli organi dell'Ente disciolto e può quindi, per facilitare l'attuazione del programma di liquidazione deliberare una serie di provvedimenti come: costituire società, cedere crediti, operare fusioni e scissioni, ecc. egli ha inoltre poter di revoca degli amministratori e di sostituzione degli organi di amministrazione delle società, e di impartire direttive vincolanti agli organi di amministrazione delle società per l'attuazione del programma di liquidazione. Egli è infine, dopo la modifica apportata all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 643/1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 738/1994, l'autorità di vigilanza di tutte le liquidazioni coatta amministrative delle società appartenenti al soppresso Efim in quanto gli sono state trasferite competenze che secondo lo schema della legge spettano al Ministro. Il Commissario liquidatore ha facoltà di promuovere accordi transattivi sui pagamenti ed egli si è avvalso di tale possibilità, prevalentemente, nei rapporti obbligatori con le banche estere

ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA. L'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, prevedeva che allo scadere del termine posto per la liquidazione dell'Efim (due anni dall'approvazione del programma

di liquidazione, quindi al 21 gennaio 1995), l'Efim e tutte le società controllate che non fossero state cedute sarebbero state assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, su proposta del Commissario liquidatore, con decreto del Ministro del tesoro, Con decreto-legge n. 643, del 22 novembre 1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 738/1994, l'articolo citato è stato modificato nel senso di rendere possibile l'assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa anche prima dello scadere del biennio.

5. RAPPORTI CON LA COMMISSIONE CEE

A seguito dell'emanazione del decreto di soppressione dell'Efim la Commissione UE ha iniziato una indagine volta a stabilire la compatibilità della normativa nazionale con la normativa comunitaria sotto il profilo degli aiuti di Stato.

Tale vicenda ha ritardato di parecchi mesi l'applicazione della legge che, dopo numerosi colloqui formali ed informali condotti dal Commissario liquidatore assistito dalla Rappresentanza Permanente italiana presso la Commissione UE, si è conclusa positivamente e con successo per quanto riguardava il pagamento dei debiti dell'Efim e delle società da esso possedute per intero direttamente o indirettamente che fossero poste in liquidazione e dopo accordi il Ministro degli Esteri e il Commissario CE che investivano i problemi generali dell'imprese a partecipazione statali e che la commissione aveva posto sul rapporto prendendo occasione dalla normativa sull'EFIM relativa al pagamento dei debiti.

La Commissione intendeva investire tutto il metodo e la prassi di finanziamento dell'imprese pubbliche, applicando una nozione estensiva di aiuti di stato vietati dal trattato di Roma, con la conseguenza che il contenzioso veniva ad allungarsi al di là della liquidazione dell'EFIM.

La vicenda ha occupato molti mesi.

Dopo alcuni colloqui informali con i rappresentanti del Ministero del Tesoro, il 24 febbraio 1993 veniva inviata dalla Commissione UE una lettera di apertura della procedura di infrazione della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, a tale lettera; ne seguiva una del 10 marzo 1993 che di fatto bloccava l'erogazione da parte dello Stato italiano delle somme stanziare nel decreto- legge n. 487/1992, convertito con modificazioni alla legge n. 33/1993, concludendo nel senso della necessità di avviare la procedura prevista dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato di Roma, e invitando il Governo italiano a presentare le sue osservazioni entro trenta giorni dalla lettera.

In questa lettera la Commissione UE, dopo aver lamentato ritardi nella notifica del testo del decreto-legge n. 414/1992, e l'irritualità della stessa, contestava l'articolo 4, comma 5, del decreto-legge, che autorizza il Commissario liquidatore a ricorrere ad anticipazioni bancarie per consentire lo svolgimento del processo di liquidazione, successivamente sostituito con l'articolo 19 del decreto-legge del 19 settembre 1992, n. 382, il quale accorda al Commissario liquidatore un anticipo di 200 miliardi a carico della Cassa Depositi e Prestiti, che è un ente pubblico di raccolta

del risparmio. Tali fondi secondo la Commissione sono stati concessi a tassi inferiori a quelli di mercato. La Commissione ritiene che la concessione di fondi ad un gruppo pesantemente indebitato costituirebbe già di per sé un'operazione discutibile dal punto di vista di un investitore operante in un'economia di mercato. Il fatto che l'Efim sia stato posto in liquidazione prova incontestabilmente che tale somma costituisce un aiuto. Quanto alla garanzia illimitata dei debiti delle società possedute al 100% dall'Efim, la Commissione contestava gli obblighi assunti dallo Stato nei confronti dei creditori ai quali veniva garantito il pagamento, affermando che si trattava di aiuti vietati dal trattato UE. La Commissione ritiene che un unico azionista operante in un'economia di mercato cercherebbe di limitare la sua garanzia illimitata ponendo in liquidazione le società fin dal momento in cui non può ragionevolmente sperare in un miglioramento della sua difficile situazione finanziaria.

Il governo italiano rispondeva e il Commissario liquidatore, con l'assistenza della rappresentanza permanente italiana presso la Commissione UE, si è recato più volte a Bruxelles a discutere con il Direttore Generale della Direzione della Concorrenza il caso della liquidazione Efim fornendo alla Commissione UE tutta la documentazione e l'assistenza richiesta per l'analisi del caso.

A seguito di questi interventi la Commissione CEE, attraverso una nota del Direttore Generale Ehlermann del 14 luglio 1993 e del 17 agosto 1993 che, constatando l'avvio delle procedure di pagamento ai piccoli fornitori in forza della cosiddetta Legge Prodi estesa all'EFIM, su cui torneremo più avanti, e della procedura di ricapitalizzazione delle società del settore della difesa, che veniva autorizzata a norma dell'art. 221 del Trattato di Roma, prendeva atto del rispetto dei vincoli derivanti dal Trattato di Roma ed in particolare delle norme sugli aiuti di Stato.

In un incontro a Bruxelles con il Direttore Generale della Concorrenza, il Commissario liquidatore ha concordato la possibilità di proseguire la sua attività di liquidazione dell'Efim, e quindi di dismissione del patrimonio dell'Ente soppresso, mediante il meccanismo della vendita dei cespiti aziendali delle società del settore impiantistica, con conseguente liquidazione delle società e successivo pagamento dei debiti di queste da parte dello Stato. Dopo altri numerosi incontri il 2 ottobre 1993 la Commissione UE pubblicava una Comunicazione al governo italiano con la quale sbloccava il pagamento del 50% dei debiti dell'Efim. Lo sblocco del rimanente 50% veniva ritardato in attesa di perfezionare con il governo italiano un accordo riguardante il sistema delle partecipazioni statali e la loro progressiva dismissione e privatizzazione. Il 29 dicembre 1993 la Commissione UE pubblicava la comunicazione inviata al governo italiano con la quale sbloccava

l'ulteriore 50% del pagamento dei debiti dell'Efim. In tale comunicazione la Commissione UE ha accettato il principio del rimborso dei debiti delle società possedute ai sensi dell'articolo 2362 del codice civile dicendo infatti: "La Commissione autorizza il pagamento delle somme dovute ai creditori dell'Efim e delle sue controllate interamente possedute ai sensi dell'articolo 2362 del codice civile italiano, società che sono in corso di liquidazione, oppure che saranno messe in liquidazione". Il richiamo è importante perchè permetterà di pagare i debiti di società che, secondo i criteri accolti dalla giurisprudenza consolidata in tema di articolo 2362 del codice civile, devono ritenersi interamente possedute dall'EFIM anche se la sua quota è del 99% (e non del 100%) ai sensi del medesimo articolo, mentre il residuo è in mano a società del gruppo.

6. ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

Per l'attuazione del decreto-legge di soppressione dell'Efim il Commissario liquidatore ha predisposto il programma di liquidazione presentandone una prima versione che comprendeva una analisi condotta da MEDIOBANCA sulla situazione del gruppo al 17 luglio 1992, il 14 novembre 1992. Il Consiglio dei Ministri prese atto di tale programma nella seduta del 15 dicembre 1992. Lo stesso programma fu poi riformulato alla luce del nuovo decreto-legge n. 487/1992, che prevedeva di prendere in considerazione il problema occupazionale e inoltrato, privo della parte analitica risultante dall'indagine di Mediobanca, ai Ministri competenti il 29 dicembre 1992. Esso fu infine approvato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria il 21 gennaio 1993.

E' bene ricordare che l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 33/1993, prevede che la liquidazione dell'Efim abbia termine allo scadere di due anni dall'approvazione del programma di liquidazione dell'Efim e cioè il 21 gennaio 1995.

Va ricordato che sino al momento della prima comunicazione CEE i pagamenti statali sono stati bloccati e che la Liquidazione è andata a regime per effettuare i pagamenti a fine dicembre 1993. Cosicchè il tempo a disposizione è stato di un anno

Nei due anni di tempo a disposizione del Commissario liquidatore, sono state vendute:

- tutte le società del settore difesa ed aerospaziale (28 società):
Agusta aerospace co., Agusta aerospace service, Agusta Omi, Agusta Sistemi, Agusta, Amtech, Breda Meccanica Bresciana Ce.Te.v., Elicotteri Meridionali, Galileo Corporation of America, Galileo Siscam, Galileo Vacuum Sistem, Galileo Vacuum Tec, Mec. Aer., Micrel, Microcontrol, Officine Galileo, Omi Corporation of America, Oto Melara, Oto Sea, Oto Sistemi Civili, S.E.I., S.M.A., Selesmar international, Selesmar Italia, Siai Marchetti, Siai in liqu., Smaradar.
- tutte le società del settore vetro (23 società):
Centro Ricerche Siv, Covei, Frese Ireland, G. Foschi, Italsil, Metallwerk Frese, Siv Atlantica, Siv Belgium, Siv Deutschland, Siv France, Siv Glaverbel, Siv International Holding, S.I.V., Siv Uk, Sivesa, Società Veneziana Conterie, Società Veneziana Vetro,

Società Vetri Speciali, SPLintex, Tecno Design, Valglass, Vem, Vetrexport Trading & Enge..

- i cespiti aziendali delle società dell'impiantistica (di 4 società):
Reggiane Omi, Metallotecnica Veneta, Termomeccanica Italiana, Oto Trasm.
- le società Oto Breda Sud e Ittica Ugento

Preliminarmente si ricordano quali sono state le procedura seguite, peraltro già lungamente tratteggiate nelle precedenti relazioni trimestrali.

Sin dal momento della redazione del programma di liquidazione venivano delineate le linee guida dell'attività di dismissione delle partecipazioni del Gruppo, così sintetizzabili:

- la regola di base è stata la vendita a terzi, alle migliori condizioni, delle azioni delle Società;
- ove non sia stato possibile, per mancanza di compratori, procedere alla vendita dei pacchetti azionari sono stati posti in vendita singole aziende o rami di azienda o cespiti;
- nel caso delle Società operanti nel settore militare ed aerospaziale, per le quali l'acquirente risultava predeterminato, in base a considerazioni di ordine politico (delibera del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 1992), vi è stata una immissione immediata nel possesso, attraverso il contratto di affitto stipulato con l'IRI il 21 dicembre 1992;
- le società che non risultassero sin dall'inizio concretamente e proficuamente cedibili sul mercato, e, successivamente quelle per le quali i tentativi di vendita non abbiano dato esiti positivi, sono state poste in liquidazione sia volontaria che coatta amministrativa;
- le procedure di vendita sono state tutte improntate alla massima pubblicità con avvisi sui giornali italiani ed esteri ed alla massima trasparenza.

I predetti criteri di base, anche per quanto riguarda la determinazione del prezzo sono stati sempre seguiti e hanno trovato conferma nella deliberazione del Consiglio di Ministri del 15.12.1994, la quale, sebbene si riferisca al settore dell'alluminio, costituisce un'importante riaffermazione dei menzionati criteri di ordine generale

Occorre tenere presente che nel liquidare, per poter soddisfare i creditori, il Commissario liquidatore si è dovuto attenere a regimi differenziati che sono dettati dalla diversità delle situazioni concrete:

- a) vendita delle partecipazioni azionarie con accollo al 100% dei debiti delle società da parte degli acquirenti;
- b) dismissione di cespiti aziendali di società possedute al 100% dall'Efim con conseguente liquidazione della società;
- c) per il settore dell'alluminio sono stati stanziati dallo Stato 1.500 miliardi per il pagamento dei creditori in virtù del fatto che, (sebbene le società di tale settore siano possedute non al 100% da parte dell'EFIM, ma al 99,9%), in accordo con le comunicazioni della Commissione UE del 2 ottobre 1993 e 29 dicembre 1993, esse sono possedute per intero dall'Efim ai sensi dell'art. 2362 del codice civile. I creditori delle società del settore dell'alluminio saranno pienamente soddisfatti non appena verrà approvato il piano di ristrutturazione del settore che dovrà essere sottoposto all'approvazione dei Ministri competenti e al benessere della Commissione UE;
- d) vendite di azioni delle società del settore difesa ed aerospaziale che, in ottemperanza alla delibera del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 1992, sono state trasferite a Finmeccanica, dopo che sono stati posti a disposizione del Commissario liquidatore 4.068 miliardi per interventi di ricapitalizzazione delle società del settore difesa; i creditori di tali società verranno soddisfatti in parte con la somma stanziata (4.068 miliardi), in parte (per quanto concerne i creditori bancari) con sottoscrizione del capitale di Finmeccanica per accordi intervenuti con il sistema bancario;
- e) per tutte le altre società (che non sono ricomprese nei punti precedenti) i creditori saranno soddisfatti con i ricavati delle vendite.

Il Commissario liquidatore ha sempre inteso dare un valore prioritario alla garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali, imponendo anche agli acquirenti, ove del caso, il rilascio di specifiche fidejussioni a garanzia degli obblighi assunti.

Le dismissioni avvengono al momento in cui si è raggiunto un accordo con le parti sociali

negoziato direttamente dall'imprenditore per quello che concerne la riassunzione dei dipendenti delle società, e sull'impegno per il mantenimento del livello occupazionale.

Si è anche cercato di mantenere la connotazione locale di alcune aziende, favorendo - sempre nel rispetto dell'economicità delle singole operazioni - iniziative imprenditoriali locali e promuovendo gli accordi di programma fra il Commissario Liquidatore e l'imprenditore, che rilevava i cespiti e impegnava la propria azienda in un piano industriale con gli enti locali e le organizzazioni sindacali. Il piano viene redatto dall'imprenditore per l'utilizzo dei cespiti acquistati nel modo che teneva conto dei suoi interessi di massimizzazione del profitto nel quadro di uno sviluppo in ambito locale, dato che, in particolare, le società ex EFIM che cessano la loro attività operavano in aree di tensione difficili, talvolta di crisi.

Non vi è stata nessuna contestazione sulle vendite, nè sono state presentate richieste di danni o risoluzione. In un solo caso l'acquirente di una società al quale era stata garantita, come d'uso, la veridicità del bilancio ha rilevato che era stato portato all'attivo un credito di lire 4.250.472.000 verso la Regione Calabria in realtà inesistente: è stata onorata la garanzia ed interessata la Procura della Repubblica di Palmi.

La gestione delle società partecipate è stata affidata a dirigenti e tecnici. Sono stati sostituiti tutti i Consigli di amministrazione riducendo il numero degli amministratori a 3 o massimo 5. Le nomine di amministratori esterni sono pochissime, sempre di persone scelte fra tecnici. E' stata data piena autonomia ai dirigenti; non sempre i risultati sono stati quelli sperati. Non sono mancati esempi di risanamento come nel caso dell'alluminio su cui ritornerò nel paragrafo 13.

E' stato fatto ricorso a consulenti esterni (in misura ridotta rispetto a ciò che avveniva in precedenza) sia per i nuovi compiti (assistenza a vendita, determinazione di prezzi) sia per i compiti di controllo contabili anche per far emergere le irregolarità (cospicue), che sono state oggetto di esposti all'Autorità giudiziaria.

La gestione liquidatoria dell'Ente è controllata dal Collegio sindacale e dal magistrato della Corte dei Conti; le relazioni di ogni riunione del Collegio sindacale vengono inviate ai Ministri.

7. CESSIONE DEL SETTORE VETRO

Le società operanti nel settore erano le seguenti:

	RISULTATO AL 31.12.91 UTILE (+) PERDITE (-) L/Milioni	RISULTATO AL 31.12.92 UTILE (+) PERDITE (-) L/Milioni
CENTRO RICERCHE SIV	- 106	- 831
COVEI	- 19	+ 102
FRESE IRELAND (Irlanda)	- 422	+ 63,368 STI
G. FOSCHI	+ 5	+ 15
ITALSIL	+ 228	+ 19
METALLWERK FRESE (Germania)	- 3.042	+ 163.257 DM
SIV ATLANTICA (Spagna)	- 8.561	- 165,336 PTS
SIV BELGIUM (Belgio)	- 4.523	- 124.563 FB
SIV DEUTSCHLAND (Germania)	+ 170	+ 73.976,64DM
SIV FRANCE (Francia)	+ 20	
SIV GLAVERBEL (Charleroi)	*	- 26
SIV INTERN. HOLDING (Olanda)	- 23.958	- 1.204.721NLG
SIV	+ 3.145	- 66.684
SIV U.K.LTD (Gran Bretagna)	+ 811	+ 497LGS
SIVESA (Spagna)	+ 258	+ 400.050.574 PTS
SOCIETA' VENEZIANA CONTERIE	- 748	- 1.778
SOCIETA' VENEZIANA VETRO	+ 330	- 1.272
SOCIETA' VETRI SPECIALI	+ 287	+ 3
SPLINTEX	*	*
TECNO DESIGN (Irlanda)	*	+ 29,261STI
VALGLASS	- 13	- 6
VEM	- 38	- 34
VETREXPORT TRADING & ENGE.	+ 9	+ 13